



ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA PATRIMONIO

SERVIZIO: SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

ASSESSORATO: AL BILANCIO CON DELEGA AL PATRIMONIO

SG: 128 del 12/04/2024

DGC: 153 del 11/04/2024

Cod. allegati: //

Proposta di deliberazione prot. n° 6

del 11/04/2024

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 121

OGGETTO: Autorizzazione alla restituzione dell'area di proprietà degli eredi del Sig. omissis, sita in Via Prospero Guidone n. 63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli, al foglio 157, p.lle 418 e 419, con contestuale riconoscimento delle somme dovute agli stessi al fine del ripristino dello stato dei luoghi. Contestuale prelievo dal Fondo Riserva (cap. 42300 art.2), per Euro 147.022,89 ai sensi degli art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 a copertura della spesa.

Il giorno 12/04/2024, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 6 Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Teresa ARMATO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Vicesindaco Laura Lieto

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio, Pier Paolo Baretta

Premesso che:

- Con Decreto Sindacale n. 116 del 31.12.1980, visto il crollo di numerosi edifici adibiti a civili abitazioni presso il Comune di Napoli, vista l'esigenza di creare idonee strutture per la sistemazione dei nuclei familiari rimasti privi di alloggio, veniva disposta la requisizione dell'area sita in Napoli alla Via Prospero Guidone n. 63, riportato al NCT del Comune di Napoli al foglio 157, p.lle 418 e 419, di proprietà del Sig. *omissis*, per la durata di due anni, demandando all'Ufficio Patrimonio l'immissione nel possesso della predetta area in favore dell'Ente.
- Come emerge dal verbale di requisizione del 09.01.1981, redatto in contraddittorio tra le parti, l'area risultava avere una consistenza di circa 3000 mq, di cui una parte asfaltata con recenti scavi per allacci fognari, oltre a segni di una costruzione abbattuta.

Premesso altresì che:

- Essendo trascorsi i due anni di cui al citato Decreto Sindacale, il Sig. *omissis* ha citato in giudizio il Comune di Napoli al fine di ottenere la restituzione dell'area occupata, o, in caso di impossibilità, il pagamento del valore venale di essa con ogni risarcimento per il ripristino dell'originario stato dei luoghi; il pagamento dell'indennità di requisizione; il risarcimento del danno conseguente all'avvenuta demolizione di opere preesistenti sul suolo in questione, il tutto con vittoria di spese.
- Il giudizio si è concluso con la sentenza parziale n. 8128/1987 dell'11.08.1987, con la quale il Tribunale di Napoli, V Sezione Civile, ha ritenuto di dover accogliere la domanda di restituzione del suolo proposta dal Sig. *omissis*, mentre ha ritenuto ancora non matura per la decisione la domanda di pagamento delle indennità di requisizione e quella di risarcimento danni.
- A tal proposito, l'Autorità Giudiziaria, sulla scorta della documentazione prodotta dallo stesso *omissis* in corso di giudizio, contenente l'Ordinanza n. 12 del 1983, che ha prorogato l'occupazione sino al 31.12.1983, protrattasi fino al 31.12.1984, ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. n. 462/1983 convertito in L. n. 637/1983, ha ritenuto sussistente per il suolo di Via Prospero Guidone n. 63 l'occupazione *sine titulo* da parte del Comune di Napoli a partire dal 01.01.1985, rigettando, invece, le altre richieste risarcitorie presentato dallo *omissis* e condannando il Comune di Napoli al rilascio dell'immobile in parola in favore del legittimo proprietario.
- Con la successiva sentenza n. 3687/1993 emessa dal Tribunale di Napoli, V Sezione Civile in data 2 aprile 1993, premesso che con la richiamata sentenza non definitiva si è solo provveduto alla restituzione del fondo in favore del proprietario, dopo aver ritenuto il Comune di Napoli il soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di occupazione, ritenendo non dovuto il valore di mercato del bene, ma l'indennità di requisizione ed il risarcimento del danno per occupazione illegittima, il tutto per la somma di Lire 129.854.314, oltre interessi legali con decorrenza dall'11.08.1987, presumendo che alla data di deposito della sentenza parziale fosse avvenuto il rilascio del fondo, ritenendo non dovuto il risarcimento del danno derivante dalla demolizione dei manufatti insistenti sul fondo, atteso che dalla perizia penale si evince infatti non solo che il capannone era stato costruito in assenza della prescritta concessione edilizia, ma anche che lo stesso era stato realizzato da *omissis*, affittuario del fondo.
- I Sigg.ri *omissis*, in qualità di eredi del Sig. *omissis*, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 3687/1993, il cui giudizio si è concluso con il rigetto delle domande, come da sentenza n. 1599/1998 della Corte d'Appello di Napoli, I Sezione civile, del 03.07.1998.

Considerato che:

- A seguito delle vicende giudiziarie il Comune di Napoli non ha provveduto alla restituzione dell'immobile, per la quale gli *omissis* hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, il quale, con la sentenza n. 4172/2008, ai fini dell'ottemperanza della sentenza d'appello n. 1599/1998, passata in giudicato, ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Napoli all'esecuzione del richiamato provvedimento giudiziale entro il termine di sessanta giorni, affidando al Prefetto di Napoli il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di inottemperanza oltre al termine assegnato, nominare un Commissario ad acta.
- Con Decreto n. 756 del 16.10.2008, trasmesso con nota del 20.10.2008, la Prefettura di Napoli ha nominato *omissis* quale Commissario ad acta per dare esecuzione alla pronuncia giudiziale precedentemente indicata.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cirio

277

Preso atto che:

- Il Commissario ad acta, con Delibera n. 11 del 5 novembre 2019, per l'esecuzione di quanto disposto in sentenza di ottemperanza, ha provveduto alla liquidazione della somma complessiva di € 159.642,58, sulla scorta di quanto disposto nelle sentenze intervenute sulla vicenda, **A TITOLO DI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE**
- Nello specifico, il Commissario ad acta ha provveduto al pagamento delle seguenti somme: - € 125.010,13, con imputazione al cap. 42051 anno 2018, in favore degli *omissis*; - € 34.632,45 di cui € 5.507,70 per spese di giudizio relative alla sentenza n. 3687/93, in solido con il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, ed € 1.249,18, quali spese relative al giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza n. 417/2008, a favore degli eredi del Sig. *omissis*, sul cap. 42051, codice Bilancio 01.11-1.10.05.04.001, bilancio 2018.
- Nonostante le numerose attività svolte, ad oggi, il Comune di Napoli, per il tramite dal Commissario ad acta all'uopo incaricato, non ha ancora provveduto alla restituzione dell'area di Via Prospero Guidone n. 63, a seguito del ripristino dello stato dei luoghi, in capo ai legittimi proprietari.
- Il Commissario ad acta, con comunicazione pec dell'11.05.2021, acquisita in pari data al PG_2021_374635, ha trasmesso la relazione tecnica di parte, pervenuta dagli eredi del Sig. *omissis*, con la quale sono stati quantificate le opere da realizzarsi al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, chiedendo al Comune di Napoli di provvedere alla formulazione di una controproposta utile alla definizione della vicenda.
- A seguito dei numerosi incontri tenuti, da ultimo, con comunicazione pec del 12.12.2023, acquisita al prot. n. 1016524 del 13.12.2023, il Commissario ad acta, al fine di ottemperare alle pronunce giudiziarie, ha acquisito l'atto di accettazione sottoscritto dagli eredi *omissis* per il riconoscimento dell'importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi ante requisizione, esonerando il Comune di Napoli nell'esecuzione dei lavori preventivi al rilascio.

Considerato che

- Il suolo si presenta, in parte, adibito a parcheggio pubblico pavimentato, con accesso diretto da Via Prospero Guidone con due accessi carrabili; in parte recintato ed adibito a verde attrezzato ad uso pubblico, formato da aree pavimentate e aree a verde, con la realizzazione di un pergolato, panchine, campo per attività sportive e presenza di alberi.
- Il Servizio Strade, Viabilità e Traffico, con nota PG_2024_105630, ha dichiarato che la porzione di strada di Via Prospero Guidone appartiene all'elenco delle strade ad uso pubblico del Comune di Napoli (Circoscrizione Barra – DGC n. 1396 del 27.07.2001, recepita dalla Regione Campania con Decreto n. 1391 del 17.07.2002).
- Con riferimento all'area destinata a parcheggio, il predetto Servizio ha ritenuto che la stessa sia, a tutti gli effetti, una pertinenza stradale della Via Prospero Guidone, essendo stata ivi apposta illuminazione pubblica a servizio di tutta l'area, mentre con riferimento alla restante area, essendo stata accertata la proprietà privata, si è dichiarato disponibile alla rimozione delle paline e dei relativi corpi illuminanti posizionati nell'area a verde delimitata dal cancello.
- In virtù dei richiamati approfondimenti, il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, con nota PG_2024_148295 del 15.02.2024 e successiva integrazione con nota PG_2024_297013 del 29.03.2024, ha stimato l'importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi in € 147.022,89, qualora, tra le opere, sia debba procedere alla rimozione del muretto di delimitazione della proprietà privata, ovvero in € 136.947,12, ove tali opere non debbano essere realizzate.

Dato atto che

- Ad oggi i proprietari del cespite, ai quali va restituito il cespite in parola, con il riconoscimento della somma necessaria ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, risultano essere i Sigg.ri *omissis*.
- Nei loro confronti si dovrà procedere alla restituzione del cespite in parola, nonché, in luogo del ripristino dello status quo ante dello stesso, al riconoscimento della somma di € 136.947,12, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, senza abbattimento del muro perimetrale e, in subordine, ove necessario, all'ulteriore somma di € 10.075,77, per la rimozione anche della citata delimitazione;

Letti

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

273

- La Legge 241/1990;
- ~~IL D. Lgs. 28 maggio 2010;~~ **285**
- ~~L'art. 119 del D. lgs. 267/2000.~~

Attestato che

- le istruttorie preordinate all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con la L. 190/2012 (art. 1 comma 4) sono state espletate dal dirigente che lo sottoscrive;

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, viste le dimissioni presentate dal Commissario ad acta, *omissis* e la fissazione dell'udienza per la data del 15.04.2024 dinanzi al TAR Campania per la nomina di un sostituto, è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio
Tutela e Regolizzazione del Patrimonio
Tiziana Di Bonito

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. autorizzare il Servizio Tutela e Regolizzazione del Patrimonio alla restituzione dell'area di Via Prospero Guidone n. 63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli al foglio 157, p.lle 418 e 419, di proprietà degli eredi del Sig. *omissis*;
2. Autorizzare il prelevamento dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 10 "Fondo di riserva" – Cap. 42300/2, dell'importo complessivo di Euro 147.022,89 e in dotazione dei seguenti Capitoli di spesa:
Capitolo di nuova istituzione, Bilancio 2024-2026 esercizio 2024 codice bilancio 01.05-1.10.05.04.001 denominato "restituzione dell'area di Via Prospero Guidone n. 63" per Euro 147.022,89;
3. riconoscere in favore dei Sigg.ri *omissis*, in luogo del ripristino dello status quo ante dello stesso, la somma di € 136.947,12, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, senza abbattimento del muro perimetrale e, in subordine, ove necessario, all'ulteriore somma di € 10.075,77, per la rimozione anche della citata delimitazione.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☒ Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Dirigente del Servizio
Tutela e Regolizzazione del Patrimonio
Tiziana Di Bonito

Visto, il Responsabile dell'Area Patrimonio
Vincenzo Brandi

L'Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio
Pier Paolo Baretta

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 6 DEL 11/04/2024, AVENTE A OGGETTO:

Autorizzazione alla restituzione dell'area di proprietà degli eredi del Sig. *omissis*, sita in Via Prospero Guidone n. 63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli, al foglio 157, p.lle 418 e 419, con contestuale riconoscimento delle somme dovute agli stessi al fine del ripristino dello stato dei luoghi. Contestuale prelievo dal Fondo Riserva (cap. 42300 art.2), per Euro 147.022,89 ai sensi degli art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 a copertura della spesa.

Il Dirigente, che qui appresso sottoscrive, esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **Favorevole**.

Addì, 11/04/2024

Il Dirigente del Servizio
Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio

Tiziana Di Bonito

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 11/04/2024..... e protocollata con il n. 11/04/2024/153.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
..... *parere favorevole*
.....
.....

Addì, 11/4/24.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Cleofe

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 6 del 11 aprile 2024, Area Patrimonio, Servizio Tutela e regolarizzazione del patrimonio, **Oggetto** *Autorizzazione alla restituzione dell'area di proprietà degli [REDACTED], sita in via Prospero Guidone n.63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli, al foglio 157, p.lle 418 e 419, con contestuale riconoscimento delle somme dovute agli stessi al fine del ripristino dello stato dei luoghi. Contestuale prelievo da Fondo di riserva (cap. 42300 art. 2) per € 147.002,89 ai sensi degli art. 166 e 176 del d.lgs. 267/2000 a copertura della spesa*

Da quanto riportato e asserito nella proposta deliberativa e da quanto verificato dallo scrivente anche col supporto dell'Avvocatura comunale, il presente atto trova origine nella causa civile (diversa per petitem e causa petendi dalla questione affrontata in sede TAR ed oggetto della presente proposta deliberativa) diretta alla "declaratoria di illegittimità dell'occupazione dell'area in argomento oltre interessi e maggior danno".

Dunque, la restituzione e il pagamento di un importo al fine del ripristino dello stato dei luoghi per € 147.002,89 costituiscono solo il momento "finale" della pretesa di risarcimento da mancato godimento dell'area, che resta cosa distinta. Ad oggi, la sentenza di primo grado ha riconosciuto un importo minimo a fronte di una domanda di € 1.190.000, per la quale risulta accantonato al 31.12.2023 al Fondo passività potenziali il 30% (pari ad € 357.000) a fronte di un rischio soccombenza stimato come "possibile".

Al Servizio, nell'ambito delle interlocuzioni avute, è stata rappresentata l'ipotesi prospettata dall'Avvocatura di integrare l'ambito transattivo anche al giudizio civile, eliminando così l'alea dell'appello, con un importo a saldo e stralcio anche per la pretesa risarcitoria, con copertura fino a concorrenza dell'accantonamento al citato fondo rischi.

Tanto rappresentato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole al prelevamento dal Fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del Tuel.

Napoli, 11/04/2024

Ragioniere Generale

Dott.ssa Claudia Gargiulo



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 6 DELL'11.4.2024
 SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
 PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 12.4.2024
SG 128 - restituzione area occupata in via Prospero Guidone

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame, oggetto di lettera d'urgenza, si intende autorizzare la restituzione dell'area sita in Via Prospero Guidone n. 63 ai soggetti proprietari e riconoscere in favore degli stessi, in luogo del ripristino dello *status quo ante*, la somma di € 136.947,12, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi senza abbattimento del muro perimetrale. Viene prevista, comunque, la possibilità di aggiungere l'ulteriore somma di € 10.075,77 qualora si renda necessario l'abbattimento di tale delimitazione. Ai fini della copertura della spesa complessiva da sostenersi, inclusa quella potenziale per l'abbattimento del muro, si intende operare un prelevamento dal fondo di riserva.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa emerge che l'area oggetto di restituzione è stata requisita ai soggetti proprietari, per la durata di due anni, con Decreto Sindacale n. 116/1980 al fine di *“creare idonee strutture per la sistemazione dei nuclei familiari rimasti privi di alloggio”*; il termine per l'occupazione dell'area è stato prima differito al 31.12.1983 con ordinanza n. 12/1983 e poi al 31.12.1984 ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. n. 462/1983 (convertito con L. n. 637/1983). In considerazione dell'occupazione *sine titolo* dell'area, a decorrere dall'1.1.1985, si è instaurato un lungo contenzioso che ha visto la condanna del Comune di Napoli prima alla sola restituzione dell'area e poi anche al pagamento dell'indennità di occupazione.

Tuttavia, il Comune di Napoli non ha mai provveduto alla restituzione; quindi, il commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza di ottemperanza ha, innanzitutto, provveduto a liquidare la spesa di €159.642,58 a titolo di indennità di occupazione e poi *“ha trasmesso la relazione tecnica di parte, pervenuta dagli eredi [...], con la quale sono stati quantificate le opere da realizzarsi al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, chiedendo al Comune di Napoli di provvedere alla formulazione di una controproposta utile alla definizione della vicenda”*; il Commissario ad acta ha, quindi, *“acquisito l'atto di accettazione sottoscritto dagli eredi [...] per il riconoscimento dell'importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi ante requisizione, esonerando il Comune di Napoli nell'esecuzione dei lavori preventivi al rilascio”*.

L'area oggetto di restituzione viene descritta nelle premesse come parzialmente adibita a *“parcheggio pubblico [...] in parte recintato ed adibito a verde attrezzato ad uso pubblico, formato da aree pavimentate e aree a verde, con la realizzazione di un pergolato, panchine, campo per attività sportive e presenza di alberi”*; inoltre *“la porzione di strada di Via Prospero Guidone appartiene all'elenco delle strade ad uso pubblico del Comune di Napoli”*; con riferimento all'area destinata a parcheggio, viene dichiarato che il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio *“ha ritenuto che la stessa sia, a tutti gli effetti, una pertinenza stradale della Via Prospero Guidone, essendo stata ivi apposta illuminazione pubblica a servizio di tutta l'area, mentre con riferimento alla restante area, essendo stata accertata la proprietà privata, si è dichiarato disponibile alla rimozione delle paline e dei relativi corpi illuminanti posizionati nell'area a verde delimitata dal cancello.”*

Come dichiarato dalla dirigenza, l'importo che si intende riconoscere per il ripristino dello stato dei luoghi è stato stimato dal Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio.

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere di regolarità contabile il Ragioniere Generale ha rappresentato che *“Da quanto riportato e asserito nella proposta deliberativa e da quanto verificato dallo scrivente anche col supporto dell’Avvocatura comunale, il presente atto trova origine nella causa civile (diversa per petitum e causa petendi dalla questione affrontata in sede TAR ed oggetto della presente proposta deliberativa) diretta alla “declaratoria di illegittimità dell’occupazione dell’area in argomento oltre interessi e maggior danno”. Dunque, la restituzione e il pagamento di un importo al fine del ripristino dello stato dei luoghi per € 147.002,89 costituiscono solo il momento “finale” della pretesa di risarcimento da mancato godimento dell’area, che resta cosa distinta. Ad oggi, la sentenza di primo grado ha riconosciuto un importo minimo a fronte di una domanda di € 1.190.000, per la quale risulta accantonato al 31.12.2023 al Fondo passività potenziali il 30% (pari ad € 357.000) a fronte di un rischio soccombenza stimato come “possibile”. Al Servizio, nell’ambito delle interlocuzioni avute, è stata rappresentata l’ipotesi prospettata dall’Avvocatura di integrare l’ambito transattivo anche al giudizio civile, eliminando così l’alea dell’appello, con un importo a saldo e stralcio anche per la pretesa risarcitoria, con copertura fino a concorrenza dell’accantonamento al citato fondo rischi.”*

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiama la disciplina dei prelevamenti dal fondo di riserva, dettata dagli artt. 166 e 176 del D. Lgs. 267/2000, nonché dall’art 16 del Regolamento di contabilità.

- PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL’ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Come precisato nella sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 2/2016, *“In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. [...] che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinuncia abdicativa [...] da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione”.*

- CONSIDERAZIONI FINALI

Con riferimento alla decisione di corrispondere ai soggetti proprietari una somma finanziaria piuttosto che provvedere all’esecuzione dei lavori di ripristino dello *status quo ante* dell’area da restituire, compete alla dirigenza la valutazione della convenienza per l’Amministrazione di tale versamento in luogo dell’esecuzione dei lavori.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assumono particolare rilievo l’istruttoria e le valutazioni svolte dalla dirigenza proponente, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica. Attiene, inoltre, alla competenza dirigenziale la valutazione degli effetti derivanti dall’approvazione del presente provvedimento sull’attuale destinazione dell’area che si intende restituire, che, come dichiarato nelle premesse, risulta attualmente adibita a parcheggio pubblico, attrezzature ad uso pubblico e strada ad uso pubblico.


Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile e ricordato che attiene alla dirigenza, nell’ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell’art. 107 del TUEL, l’esercizio del potere di vigilanza e controllo sull’azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all’Organo deliberante l’apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sottoscritto il documento cartaceo e la firma autografa.

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 12/04/2024 13:22
Seriali Certificato: 23084970
Valido dal 12/05/2021 al 12/05/2024

Visto:
Il Sindaco



A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
Il funzionario, Simona Lombardi
Il dirigente, Maria Aprea

Deliberazione di G. C. n. 121 del 12/04/2024 composta da n. 9 pagine
progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 12/04/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata
Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo
Comune

dal _____ al _____

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per
le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine,
progressivamente numerate, è conforme all'originale della
deliberazione di Giunta comunale n.
del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto,
firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati
nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione